

REGOLAMENTO CIVICO ACQUEDOTTO

SASSELLO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 5 DEL 22/02/1996

CAPO 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI -

ART.1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio pubblico di approvvigionamento idrico del Capoluogo, delle frazioni Palo e Piampaludo, Maddalena e delle località Badani, Pratovallarino, Veirera, Alberola, Viorina, Serravello, La Carta di questo Comune.

A tale servizio il Comune provvede o direttamente o a mezzo di Ditte in concessione.

ART. 2 - DESTINAZIONE

COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.32 DEL 23/06/1998

(Per il testo originale consultare l'appendice).

Tutti i suddetti acquedotti sono di esclusiva proprietà comunale e sono destinati a fornire l'acqua potabile di norma per uso domestico.

Oltre che per uso domestico, l'Ente può concedere, a suo insindacabile giudizio e sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto per eventuali altre attività, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto insindacabile di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o altra forza maggiore.

E' fatto divieto assoluto di uso irriguo dell'acqua.

Potranno, altresì, eccezionalmente e compatibilmente con il quantitativo idrico disponibile, essere accordate concessioni per uso edilizio dell'acqua. Esse dovranno essere regolate da una apposita convenzione a termine.

In nessun caso e a nessun titolo sarà consentito allacciare ai civici acquedotti roulotte e mezzi simili, stazionanti fuori dei campings debitamente autorizzati.

ART.3 - EROGAZIONI PUBBLICHE

L'acqua potabile erogata al pubblico mediante apposite fontanelle collocate sul suolo pubblico è a titolo gratuito.

CAPO 2^ - FONTANELLE PUBBLICHE -

ART.4 - MANUTENZIONE

Il Comune provvede al collocamento, conservazione, trasloco e soppressione delle fontanelle pubbliche.

ART.5 - DIVIETI

E' vietato:

- a) attingere ed asportare acqua dalle fontanelle pubbliche con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore a lt.20;
- b) applicare direttamente alle bocche delle fontanelle pubbliche qualsiasi mezzo di conduzione d'acqua;
- c) asportare dalle fontanelle pubbliche l'acqua fuori dal territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- d) attingere acqua dalle fontanelle pubbliche mediante canali, tubi o altri mezzi per condurla in locali o terreni privati;
- e) abbeverare il bestiame presso fontanelle non esclusivamente a ciò adibite;
- f) lavare panni, verdura, pesci e quant'altro non sia compatibile con l'igiene e la salute pubblica;
- g) lavare veicoli di qualsiasi tipo;
- h) lavare materiale ed attrezzi vari per uso di attività edilizia.

ART.6 - SISTEMA DI FUNZIONAMENTO

Le fontanelle pubbliche possono funzionare col sistema a chiusura o a getto continuo. Chiunque apra una fontanella del primo tipo ha l'obbligo di chiuderla dopo l'uso.

ART.7 - VIOLAZIONI

I contravventori alle disposizioni di cui sopra e coloro che in qualsiasi modo danneggino le fontanelle pubbliche o ne impediscano il regolare funzionamento sono puniti con una sanzione amministrativa **da € 25,82 a € 129,11** (*comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003*) - salvo le maggiori sanzioni previste dal codice penale, ove il fatto costituisca reato.

CAPO 3^ - INCENDI -

ART.8 - INCENDI

In caso di incendio tutta l'acqua degli acquedotti comunali sarà ad esclusiva disposizione del Comune, del Corpo dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato per lo spegnimento.

Ogni altro uso, sia dalle fontanelle pubbliche sia dalle utenze private, potrà essere sospeso, senza necessità di preavviso, a discrezione del Sindaco o di chi per esso.

ART.9 - PRESE PRIVATE - CONCESSIONI

Il Comune potrà concedere a privati l'installazione di bocche d'incendio, con dimensioni di tipo unificato, identiche a quelle pubbliche, ove sussista idonea condotta di portata.

Il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di non aprire tali bocche se non in caso di incendio, di conservare intatti tutti i sigilli e, quando questi per qualsiasi causa fossero rimossi, di farne immediata denuncia all'autorità comunale entro le 24 ore successive alla rimozione.

L'utente è obbligato a firmare il verbale di posa e di applicazione dei sigilli.

ART.10 - PRESE PRIVATE - USO

Qualora esigenze particolari lo imponessero, il Comune, su indicazione dei Vigili del Fuoco potrà chiedere l'uso temporaneo delle prese private.

CAPO 4^ - CONCESSIONI PRIVATE -

ART.11 - UTENZE

L'introduzione dell'acqua nelle case e negli stabili, sia durevolmente che temporaneamente, ad uso potabile-domestico o industriale, per lo spegnimento di incendi, per costruzioni edilizie o per altri scopi, potrà venire accordata in quanto lo consentano la quantità d'acqua disponibile, l'estensione, la portata e la pressione della rete di distribuzione.

ART.12 - CONCESSIONI

Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua con concessioni di erogazione derivata dall'acquedotto, secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli che seguono.

ART.13 - TITOLARIETA' DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono date a tutti i cittadini che ne facciano domanda scritta, per provvedere di acqua le abitazioni e gli edifici artigianali-industriali di loro proprietà, indipendentemente dal fatto che i detti fabbricati siano occupati dai rispettivi proprietari o dati in affitto o in uso.

ART.14 - DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda (*comma modificato dalla delibera C.C. n. 7/2006*).

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, amministratore di condominio, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale, **gli identificativi catastali dell'immobile (integrato con delibera C.C. n. 7/2006)** e l'uso cui l'acqua deve servire ed, altresì, se trattasi di prima o di seconda casa.

La domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge n.15 del 1968 indicanti gli estremi della concessione edilizia, vera altra documentazione ai sensi dell'art.45 della legge 28 febbraio 1985, n.47.

La richiesta di concessione dei condomini deve essere sottoscritta dall'amministratore ed, in mancanza, da tutti i condomini.

Detta domanda verrà esaminata dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti tecnici per il rilascio della concessione medesima.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della stipula del contratto, dovrà versare i prescritti diritti di allaccio (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003).

ART.15 - SPESE E TASSE

Le spese di contratto e sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario. Qualunque onere fiscale venisse imposto sulle concessioni d'acqua o sugli apparecchi di misura, esso sarà a carico dell'utente concessionario.

Oltre alla spesa di cui al comma precedente, a titolo di garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, di qualunque tipo essa sia, l'utente deve, prima della stipula del contratto, versare presso la civica Tesoreria un acconto, che viene stabilito **nella misura di € 25,82 e che gli sarà restituito all'atto della risoluzione del contratto stesso (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003)**, al netto dell'importo dell'ultima bolletta annuale di consumo.

Tale anticipo si intende prestato a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto, di risarcimento dei danni derivanti al Comune per fatti del concessionario, del rimborso delle spese per lavori eseguiti d'ufficio, salvo -in ogni caso- ogni ulteriore azione e diritto del Comune qualora l'acconto risultasse insufficiente.

L'Amministrazione avrà pieno diritto di valersi di propria autorità dell'anticipo per quanto previsto dal comma precedente. Il concessionario sarà obbligato entro il termine prefissatogli, a pena di decadenza del contratto, a reintegrare a tutte sue spese l'acconto in questione qualora nel corso della concessione esso si trovasse diminuito o comunque inadeguato per qualsiasi motivo.

ART.16 - DEFINIZIONE DI UTENZA

E' da considerarsi utenza soggetta a rilascio di singola concessione, ai fini dell'applicazione dei diritti di cui all'art. 15, ogni autonoma unità immobiliare sia essa a carattere residenziale o meno.

ART.17 - DECORRENZA

Tutti gli obblighi derivanti dalla concessione hanno efficacia per le parti dalla data della firma del contratto.

Tutti gli obblighi derivanti dalla Concessione hanno efficacia per le parti dalla data della firma del contratto, ad eccezione del corrispettivo per la quota fissa, per i quali valgono le disposizioni seguenti del presente articolo. (comma integralmente sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003 e poi modificato dalla delibera C.C. n. 7/2006).

A' sensi del punto 1.3 – 1° comma – della Delibera CIPE n. 52 del 04.04.2000 il canone per il nolo contatore prende il nome di quota fissa. (comma integralmente sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003)

Il corrispettivo della quota fissa è fissato dalla Giunta Comunale su base annua nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa e sarà fatturato all'utente a partire dal mese successivo alla data di stipula della Concessione (comma integralmente sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003 e poi modificato dalla delibera C.C. n. 7/2006).

ART.18 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione viene stipulata normalmente per la durata di anni uno e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da intimarsi dal concedente o dal concessionario, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un mese prima della scadenza.

L'utente concessionario, che non avrà ottemperato a questa precisa norma, sarà tenuto a corrispondere tutte le spese di fatturazione fino al periodo dell'anno successivo alla data di invio, nei modi sopra descritti, di regolare disdetta. La presente disposizione non si applica per le concessioni temporanee di cui all'art.2.

ART.19 - SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese eventualmente sostenute dal Comune stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, più **i diritti di allaccio come stabilito dalla Giunta Comunale (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003).**

ART.20 - DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del contratto di concessione il concessionario elegge il proprio domicilio legale in Sassello.

ART.21 - PREZZO DELL'ACQUA

COSI' COME INTEGRATO CON DELIBERA C.C. N.51 DEL 27/07/1998

(Per il testo originale consultare l'appendice)

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

La fatturazione del consumo verrà effettuata, previa lettura, annualmente.

**Gli scaglioni di consumo sono così determinati: 1° scaglione: da mc. 0 a mc. 50;
2° scaglione: da mc. 50 a mc. 999999**

(comma modificato dalla delibera C.C. n. 7/2006).

ART.22 - PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA (“quota fissa” vedi delibera C.C. n. 12/2003). E DEI CONSUMI

COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.32 DEL 23/06/1998

(Per il testo originale consultare l'appendice)

Chi ottenga una concessione di acqua resta obbligato **al pagamento della quota fissa (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003)** e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Per la riscossione **della quota fissa (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003)** del consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

La quota fissa (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003) di utenza e il consumo dell'acqua verranno pagati alla Tesoreria del Comune in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dal Comune stesso.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento **della quota fissa (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003)** e del consumo dell'acqua alla scadenza fissata o entro i quindici giorni dal ricevimento del sollecito da parte dell'Ente, dovrà corrispondere, oltre la rata scaduta, gli interessi al tasso del 10% annuo sull'importo, nonchè la soprattassa del 20% di cui alla Legge n.51/82, fatto salvo il diritto del Comune al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910 n.639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

CAPO 5^ - VARIAZIONI NEL CORSO DEL CONTRATTO -

ART.23 - RISOLUZIONE

(Così come modificato con delibera C.C. n. 45/2004):

Il Comune accorda la risoluzione anticipata del contratto di concessione, con effetto dal primo giorno del semestre solare successivo alla richiesta inviata con lettera raccomandata.

Il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto in qualunque tempo, inoltre, nei seguenti casi:

- a) **nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile servito;**
- b) **quando il Concessionario moroso, benchè avvertito della sua omissione con lettera raccomandata del Comune, non abbia provveduto a pagare la fattura nell'ulteriore termine concessogli;**
- c) **per la morte dell'utente Concessionario. In tale caso l'erede, solo se convivente con il defunto nell'unità abitativa indicata nella concessione, avrà il rinnovo ("rinnovo" vedi delibera C.C. n. 12/2003). della concessione con il solo pagamento delle spese, limitatamente all'unità abitativa sopracitata.**

Nell'ipotesi di cui al precedente comma l'esenzione dal pagamento del diritto di allaccio è strettamente limitata, in ogni caso ad un solo alloggio, quello abitato dall'utente deceduto.

Di conseguenza, qualora all'estinto risultino intestati più contratti di utenza relativi a singoli appartamenti, il nuovo proprietario dovrà corrispondere l'importo complessivo dei diritti di allaccio riguardanti le unità abitative ereditate in soprannumero, ovviamente in aggiunta alle spese contrattuali relative.

ART.24 – VOLTURE (titolo sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003)

L'utente che addiviene alla vendita dell'alloggio servito da acqua potabile è tenuto a darne avviso all'Ufficio Comunale comunicando anche le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario, pur rimanendo vincolato dagli obblighi assunti fino a che non abbia ottenuto **la voltura della**

concessione in capo al nuovo proprietario (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003). Il nuovo proprietario è tenuto, entro trenta giorni dall'acquisto dell'immobile, ad effettuare la voltura della concessione a proprio nome con contestuale pagamento delle spese relative.

Nel caso di voltura di concessione la quota fissa sarà ripartita come indicato all'art. 17 – comma 2 e seguenti (comma modificato dalla delibera C.C. n. 7/2006).

Il riparto dei consumi effettivi sarà effettuato sulla base dei dati che saranno comunicati dagli utenti (comma aggiunto dalla delibera C.C. n. 12/2003)

In caso di morte dell'utente, l'erede è tenuto ad accettare ed a sottoscrivere la voltura del contratto a proprio nome.

ART.25 - CAMBIO DI RESIDENZA

Quando l'utente abbia cambiato indirizzo di residenza, senza che del mutamento sia stato, entro trenta giorni, informato il Comune, con conseguente impossibilità di ricezione tempestiva delle bollette da parte dell'utente, il ritardato pagamento sarà soggetto alle sanzioni previste dal penultimo comma dell'art.22.

ART.26 - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Le erogazioni sono fatte sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento. L'Amministrazione Comunale si riserva di introdurre nel presente regolamento le modificazioni che riterrà opportune, con effetto obbligatorio anche per gli utenti già concessionari.

Tuttavia questi hanno facoltà di rinunciare alla concessione in caso di aumento del prezzo dell'acqua e **della quota fissa (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003)** notificando la disdetta nei modi prescritti entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione relativa.

ART.27 - INTERRUZIONI O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

Il Comune si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura dei macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; il Comune comunque provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.

Per i nuovi allacci gli utenti sono tenuti all'installazione di idoneo riduttore di pressione dopo il contatore al fine di evitare danni alle abitazioni in caso di variazione di pressione per i motivi sopraesposti.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, il Comune potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti, o limitarne le finalità d'uso.

I suddetti provvedimenti saranno resi pubblici a mezzo di ordinanza Sindacale.

Nel caso di inosservanza di tale provvedimento al contravventore verrà comminata una sanzione **da € 25,82 a € 258,23 (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003)** a seconda della gravità della violazione commessa.

Le contravvenzioni a carico del privato saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

CAPO 6^ - IMPIANTI -

ART.28 - TUBAZIONI DI PRESA

L'acqua viene derivata dalla condotta Comunale mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori.

La costruzione della diramazione dalla rete al contatore con i relativi scavi, ripristini, ed opere accessorie sarà eseguita a spese dell'utente o direttamente dal personale del Comune o da ditta dal Comune indicata. E' facoltà del Comune concedere che l'utente Concessionario esegua direttamente la costruzione della diramazione con i relativi oneri alla condizione che ogni fase degli stessi venga sovrintesa da personale del Comune ed eseguita con materiali dallo stesso indicati. Nel caso non venissero dall'utente concessionario attese le condizioni di cui sopra il Comune provvederà ad eseguire direttamente i lavori previo addebito dell'onere economico.

Il canone di concessione per eventuali attraversamenti di strade statali o provinciali farà carico al Comune, al quale spetterà inoltre ottenere dall'ente proprietario nei modi prescritti l'autorizzazione per la rottura della sede stradale e la messa in opera della condotta di allacciamento. Qualora si dovesse attraversare con le condutture proprietà diverse, l'utente dovrà previamente produrre al Comune la prova di aver ottenuto, a tutte sue spese, l'assenso scritto dai proprietari per il relativo tratto di condotta, sollevando il Comune da ogni peso e responsabilità presente e futura.

E' in facoltà dell'Autorità Comunale promuovere nei modi di legge la costituzione coattiva della servitù di attraversamento su fondi privati al fine di costituire nuove diramazioni dalla rete idrica Comunale o di servire nuovi utenti dei civici acquedotti.

ART.29 - PRESCRIZIONI

Il Comune si riserva di determinare il punto di presa sulla tubazione comunale, il diametro e il tipo della condotta di diramazione e il punto dove dovranno essere collocati gli apparecchi di misura.

Per gli allacciamenti dovranno essere seguite le seguenti modalità:

Lo scavo:

- a) per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità di cm.80 e la larghezza di cm.50;
- b) all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm.80 onde dare la possibilità all'idraulico comunale di effettuare l'allacciamento.

La fossa:

- a) nello scavo che servirà per la presa idraulica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, ecc.);

- b) la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver praticato un letto di posa in sabbia dello spessore di cm.10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm.10.

Il reinterro per scavi su strade:

- a) dovrà farsi con ghiaia di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

Il pozzetto per la presa:

- a) dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm.80 - larghezza cm.80 - lunghezza cm.80 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- b) dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- c) non sono ammessi sigilli.

Il pozzetto o nicchia per il contatore:

- a) sarà posizionato di norma all'esterno della proprietà privata;
 - b) dovrà essere fatto di mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm.80 onde poter effettuare le letture - larghezza cm.80 - lunghezza cm.80 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
 - c) se pozzetto posto eccezionalmente all'interno della proprietà privata dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio di ghisa o in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- a) se nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada chiusa con sportello a due battenti;
 - b) non sono ammessi sigilli.

La spesa totale dell'impianto sopra descritto, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale onere a carico del richiedente il quale dovrà curarne la manutenzione ed eventualmente la sostituzione a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

ART.30 - PROPRIETA' DELLE DIRAMAZIONI

Le tubazioni di diramazione dalla condotta principale e sino al contatore posto in tombino esternamente alla costruzione abitativa, come pure gli apparecchi di misura, sono di esclusiva proprietà del Comune. Nel caso il contatore fosse posto all'interno di una proprietà privata o di una unità abitativa o di locali a qualsiasi uso destinati, si considera proprietà dell'utente il tratto di tubazione sino al perimetro esterno della proprietà. Ogni intervento che l'utente effettuasse nel tratto tra il contatore ed il perimetro esterno della proprietà (es: rimozione del contatore o una qualsiasi modifica o intervento di manutenzione) dovrà essere eseguito sotto la sorveglianza del personale del Comune, che dovrà essere sempre informato dall'utente di eventuali rotture delle tubazioni interne alla proprietà dell'utente stesso. Qualora il Comune sia costretto ad intervenire nella proprietà privata, le spese relative agli interventi saranno a carico dell'utente. Oltre la spesa per l'esecuzione delle diramazioni, il concessionario dovrà corrispondere al Comune proprietario un diritto fisso di allaccio nella misura determinata da delibera della Giunta Comunale.

Le condotte Comunali che attraversino le proprietà private saranno spostate (in caso di necessità) nell'ambito delle proprietà rispettive a cura del Comune, dopo che il proprietario del terreno ne avrà fatto richiesta scritta e motivata all'Autorità Comunale.

In caso di rottura di tubi causati da terzi (sia nella proprietà pubblica che privata) il responsabile del danneggiamento dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Comunale, la quale, oltre a tutte le spese inerenti alla riparazione delle condotte, farà pagare al responsabile della manomissione **un diritto fisso di € 25,82 elevabili in casi particolari a € 516,46 (comma sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003).**

ART.31 - MODIFICA DELLE DIRAMAZIONI

Una volta eseguita una presa, qualsiasi modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

ART.32 - RUBINETTO D'ARRESTO STRADALE

All'origine di ogni diramazione sarà collocato, sotto il suolo stradale in apposito tombino (che sarà costruito a spese dell'utente con le modalità di cui all'art.28) un rubinetto d'arresto manovrabile solo ed esclusivamente dal tecnico Comunale. E' rigorosamente vietato all'utente o a qualsiasi altra persona manovrare o manomettere detta chiusura con qualsiasi mezzo.

ART.33 - RESPONSABILITA' MANOMISSIONI

L'utente è responsabile di eventuali manomissioni e gli è fatto obbligo di denunciare immediatamente all'Ufficio Comunale ogni guasto che dovesse verificarsi

ART.34 - RUBINETTO D'ARRESTO INTERNO - DIRAMAZIONI INTERNE

Accanto al contatore dovrà essere collocato un rubinetto d'arresto. E' consentito all'utente la semplice manovra a mano libera del rubinetto in questione. Le eventuali riparazioni e sostituzioni di detto rubinetto (essendo il medesimo manovrabile anche dall'utente) saranno eseguite dal tecnico Comunale a spese dell'utente.

ART.35 – NORME DI MANUTENZIONE

In particolare l'utente curerà che le tubazioni siano poste in opera a “regola d'arte” e comunque a non meno di 80 cm. di profondità. Il contatore dovrà essere collocato in tombino esterno e riparato onde preservarlo dagli effetti del gelo e dovrà essere protetto, durante la stagione invernale con materiali isolanti o impiegando altri accorgimenti, contro il gelo stesso.

ART.36 – FORNITURA CONTATORE

Ogni utente sarà fornito, a cura del Comune, del contatore per il quale corrisponderà al Comune la quota fissa segnata sulla bolletta di fatturazione e determinata dalla Giunta

Comunale ai sensi della vigente legislazione. (comma integralmente sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003).

Detto contatore dovrà essere posto su di un piano orizzontale ed allacciato alla restante tubazione. Ogni utente è responsabile della buona conservazione del contatore.

Fatta eccezione per l'intasamento causato da fortuita immissione nella rete idrica di terriccio o materiale sabbioso o ghiaioso, qualsiasi danno o guasto non derivante da difetto di costruzione, come pure i danni arrecati dall'azione del gelo, si riterranno causati da negligenza del concessionario e pertanto le relative spese di riparazione o eventuale sostituzione del contatore, che dovranno essere seguite dal tecnico del Comune, saranno a totale carico dell'utente concessionario.

ART.37 – TOLLERANZE

La tolleranza di errore del contatore è del 10% in più o in meno e l'eventuale errore potrà essere rettificato solo per l'anno in corso al momento della verifica. In caso di guasto al contatore, ove non sia possibile diversamente stabilire il consumo effettivo, sarà preso per base il consumo del periodo corrispondente all'anno precedente.

ART.38 – ESTENSIONE RETE DISTRIBUZIONE

Nelle località e strade sprovviste di condutture idriche (o munite di condutture divenute insufficienti) il Comune avrà la facoltà di chiedere al privato o ai privati un contributo in misura da stabilirsi di volta in volta, qualora provveda alla costruzione di nuova tubatura o al potenziamento di quella esistente. Tale contributo potrà essere richiesto anche a coloro che, successivamente alla costruzione della nuova condotta, chiederanno di allacciarsi ad essa.

ART.39 – USO DELL'ACQUA

L'acqua fornita dovrà essere esclusivamente consumata dall'utente per lo scopo dichiarato nell'atto di concessione.

E' vietato al concessionario di farsi a suo volta concedente dell'acqua ad altri, anche a titolo gratuito.

ART.40 – DETERMINAZIONE DI UTENTE SINGOLO

Ad ogni abitazione corrisponderà una concessione e quindi un contatore comunale, a meno che l'Ufficio Tecnico Comunale accerti l'impossibilità all'installazione dello stesso dal punto di vista tecnico. (comma modificato dalla delibera C.C. n. 7/2006)

Qualora in un edificio vi fossero più unità abitative potrà essere stipulato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale un solo contratto con un utente che assumerà la qualifica di Amministratore dell'edificio ed avrà le responsabilità contrattuali anche delle altre unità abitative facenti parte del complesso edilizio. Nel caso sopracitato il diritto fisso di allaccio corrisponderà all'equivalente numero di utenze che con dichiarazione asseverata verranno indicate a cura dell'Amministratore.

Nel caso di abitazioni plurifamiliari e con un solo contatore, la quota fissa verrà applicata non più per contatore ma per singolo appartamento, così come previsto dalla vigente normativa. (comma modificato dalla delibera C.C. n. 7/2006).

ART.41 – CALIBRO DEL CONTATORE

In base alla concessione richiesta il Comune determinerà il calibro del contatore (che sarà normalmente da 1/2 pollice per ogni singolo utente), riservandosi di sostituirlo a suo insindacabile giudizio qualora risultasse inadeguato al consumo effettivo e apportando la relativa modifica al contratto di concessione.

ART.42 – LETTURA

Entro l'anno solare di competenza si procederà alla lettura dei contatori per la emissione delle bollette di fatturazione dei consumi. La lettura verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale anche in assenza dell'utente senza che ciò costituisca riserve.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, in caso di insufficienza di organico provvederà ad inviare agli utenti una cartolina per l'invio delle indicazioni del contatore. Sarà cura dell'utente restituirla nei tempi richiesti riportando negli appositi spazi la lettura del contatore stesso e la data della lettura.

ART.43 – ASSENZA DEL CONCESSIONARIO

Agli utenti presso cui non sarà stata fatta la lettura per l'impossibilità di accedere al contatore, sarà spedita (con affrancatura a carico del destinatario, all'indirizzo di residenza quale risulta dalla convenzione sottoscritta) una cartolina per l'invio delle indicazioni del contatore. Detta cartolina dovrà essere restituita debitamente compilata nel termine precisato sulla medesima.

ART.44 – VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore il Comune, dietro formale richiesta scritta del concessionario stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.

Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione dovuta al misuratore il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media dei due anni seguenti all'esercizio denunciato;
- b) in anni successivi di esercizio, nella misura della media dei due anni precedenti.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dall'apparecchio nei limiti di tolleranza del 10% in più o in meno le spese di sostituzione e verifica debitamente documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle al Comune.

ART.45 – INFRAZIONI

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Comune, qualsiasi inosservanza od infrazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento dà diritto al Comune di risolvere il contratto di concessione o di sospendere il servizio finchè ogni cosa non sia ridotta allo stato normale e finchè il concessionario non abbia ottemperato agli obblighi portati dalla concessione o alle prescrizioni impostegli dal Comune.

In caso di sospensione il concessionario continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali e non potrà pretendere alcun abbuono, rimborso o indennità. Le spese di sospensione e di riattivazione del servizio di erogazione dell'acqua sono a totale carico dell'utente.

ART.46 – VISITA DI ISPEZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

Gli impianti interni, prima di essere allacciati all'acquedotto potranno essere collaudati da personale Comunale.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura né con impianti di sollevamento privati.

E' vietato installare pompe o autoclavi dopo il contatore.

Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo e a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene il Comune prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

ART.47 – VOLTURE DI UTENZA

Non possono essere effettuate volture di contratti che nella loro originaria conformazione impiantistica non soddisfino i requisiti previsti dal presente Regolamento, e quindi prima delle volture dovranno essere predisposti tutti i lavori di adeguamento.

ART.48 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Le situazioni di utenza preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che siano in contrasto con la normativa dello stesso dovranno essere poste, per quanto possibile, in armonia con le prescrizioni del Regolamento medesimo.

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce tutti i disposti dai precedenti e dalle modifiche ai medesimi a suo tempo deliberate, diventerà esecutivo dopo l'approvazione dell'organo Deliberante e le pubblicazioni di legge.

APPENDICE

ART.2 – DESTINAZIONE *(testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996)*

Tutti i suddetti acquedotti sono di esclusiva proprietà comunale e sono destinati a fornire l'acqua potabile per i servizi pubblici e per i privati per uso potabile-domestico, agricolo, artigianale e industriale. Per tutti gli altri usi diversi da quelli sopra indicati potranno, eccezionalmente e compatibilmente con il quantitativo idrico disponibile, essere accordate concessioni speciali a carattere temporaneo.

Esse dovranno essere regolate da una apposita convenzione, a termine, e riguarderanno esclusivamente gli allacci per uso edilizio.

In nessun caso e a nessun titolo sarà consentito allacciare ai civici acquedotti roulottes e mezzi simili, stazionanti fuori dei campings debitamente autorizzati.

Salvo deroghe, da attivarsi con provvedimento Sindacale e per la durata massima complessiva di giorni 90.

ART. 7 – VIOLAZIONI *(testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996)*

Comma 1° - 3^ riga:.... Da £ 50.000 a £ 250.000

ART. 14 – DOMANDA DI FORNITURA *(testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996)*

1° comma: Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda in competente bollo.

6° comma: Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti al Comune, e conseguentemente tutti gli oneri presenti e futuri a carico del richiedente stesso.

ART. 15 – SPESE E TASSE *(testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996)*

2° comma – righe 3^ e 4^: Nella misura di £ 50.000 e che gli sarà restituito all'atto della risoluzione del contratto stesso.

ART. 16 – DEFINIZIONE DI UTENZA – 2° comma

(testo originario approvato con delibera C.C. n. 5 del 22.02.1996 e soppresso con delibera C.C. n. 7/2006)

Qualora l'unità immobiliare non sia dotata di proprio contatore, ma alimentata attraverso il contatore principale, verrà considerata come facente parte di un condominio e ricadrà sotto la normativa dell'art. 21.

ART. 17 – DECORRENZA (*testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996*)

2° comma: Il nolo del contatore decorrerà dalla data di erogazione (*sostituito integralmente con delibera C.C. n. 12/2003*).

3° comma: Il minimo di fatturazione sarà comunque fissato su base annua secondo le vigenti tariffe (*sostituito integralmente con delibera C.C. n. 12/2003*).

2° comma – 2^a riga: Tutti gli obblighi derivanti dalla Concessione hanno efficacia per le parti dalla data della firma del contratto, ad eccezione del corrispettivo per la quota fissa e per il minimo contrattuale, per i quali valgono le disposizioni seguenti del presente articolo. (*comma integralmente sostituito con delibera C.C. n. 12/2003 e poi modificato con delibera C.C. n. 7/2006*).

4° comma: Il corrispettivo della quota fissa è fissato dalla Giunta Comunale su base annua e sarà fatturato all'utente a partire dal mese successivo alla data di stipula della concessione (*comma approvato con delibera C.C. 12/2003*).

5° comma: Il minimo contrattuale è fissato, su base annua, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale e sarà fatturato all'utente a partire dal mese successivo alla data di stipula della concessione. (*comma approvato con delibera C.C. n. 12/2003 e interamente soppresso con delibera C.C. 7/2006*).

ART. 19 – SPESE DI ALLACCIAMENTO (*testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996*)

1° comma – 3^a riga: I diritti di allaccio come da apposita tabella della Giunta Comunale.

ART.21 - PREZZO DELL'ACQUA (*testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996*)

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dalla Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua, stabiliti come minimo annuale, per le necessità domestiche fondamentali sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata.

Nel caso in cui i consumi effettivi non raggiungano detto minimo esso viene totalmente fatturato e la differenza non sarà scalabile dai consumi dell'anno successivo.

I quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati a tariffa scalare.

La fatturazione di cui sopra verrà effettuata previa lettura con cadenza annuale.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Per le I.P.A.B. e Comunità gestite da Associazioni senza fine di lucro (Case di Riposo, Colonie) per ogni quattro posti letto verrà fatturato, annualmente, un minimo contrattuale. L'eccedente consumo, rispetto al minimo contrattuale come sopra determinato, verrà fatturato alle vigenti tariffe.

Commi soppressi con delibera C.C. n. 7/2006:

Comma 3: I quantitativi di acqua, stabiliti come minimo annuale, per le necessità domestiche fondamentali sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata.

Comma 4: Nel caso in cui i consumi effettivi non raggiungano detto minimo esso viene totalmente fatturato e la differenza non sarà scalabile dai consumi dell'anno successivo.

Comma 5: I quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati a tariffa scalare.

Comma 6 (2^a-3^a-4^a riga): Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Comma 7: Per le I.P.A.B. e Comunità gestite da Associazioni senza fine di lucro (Case di Riposo, Colonie) per ogni quattro posti letto verrà fatturato, annualmente, un minimo contrattuale. L'eccedente consumo, rispetto al minimo contrattuale come sopra determinato, verrà fatturato alle vigenti tariffe.

Per l'I.P.A.B. Ospedale S. Antonio l'eccedente consumo, rispetto al minimo contrattuale come sopra determinato, verrà fatturato alle vigenti tariffe, in misura corrispondente al 50% (cinquantapercento) dell'acqua consumata.

ART.22 - PAGAMENTO DEL CANONE E DEI CONSUMI (testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996)

Chi ottenga una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

Il canone di utenza e le quote mensili per utenza verranno pagate alla Tesoreria – Esattoria del Comune in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dal Comune stesso.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre la rata scaduta, gli interessi al tasso del 10% annuo sull'importo, nonchè la soprattassa del 20% di cui alla Legge n.51/82, fatto salvo il diritto del Comune al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910 n.639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

ART. 23 – RISOLUZIONE (*testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996*)

Il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto in qualunque tempo, oltre nei casi previsti, nei seguenti casi:

- a) nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile servito;
- b) quando il Concessionario moroso, benchè avvertito della sua omissione con lettera raccomandata dell'Autorità Comunale, non abbia provveduto a pagare la bolletta nell'ulteriore termine concessogli;
- c) per la morte dell'utente Concessionario. In tale caso l'erede, solo se convivente, avrà diritto alla rinnovazione della concessione con il solo pagamento delle spese e dovrà presentare, all'atto della stipula della nuova concessione, certificato di residenza all'atto del decesso dell'utente concessionario;

ART. 24 – TRAPASSI (*testo originario approvato con delibera C.C. n. 5 del 22.02.1996*)

1° comma – 3^a-4^a riga: la voltura della concessione in testa al nuovo proprietario

2° comma: Nel caso di voltura di concessione, la quota fissa e il minimo di fatturazione saranno ripartiti come indicato all'art. 17, comma 2 e seguenti (*comma aggiunto dalla delibera C.C. n. 12/2003 e poi modificato con delibera C.C. n. 7/2006*)

ART. 26 – MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO (*testo originario approvato con delibera C.C. n. 5 del 22.02.1996*)

2° comma : ...del nolo contatore

ART. 27 – INTERRUZIONI O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA (*testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996*)

7° comma – 2^a riga:da £. 50.000 a £. 500.000

ART. 30 – PROPRIETA' DELLE DIRAMAZIONI (*testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996*)

Comma 3° -ultima riga: un diritto fisso di £.100.000 elevabili in casi particolari a £.1.000.000

ART. 36 – FORNITURA CONTATORE (*testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996*)

1° comma: Ogni utente sarà fornito, a cura del Comune, del contatore per il quale corrisponderà al Comune il nolo annuale segnato sulla bolletta di fatturazione e determinato dalla Giunta Comunale.

ART. 40 – DETERMINAZIONE DI UTENTE SINGOLO *(testo originale approvato con delibera C.C. n.5 del 22/02/1996)*

1° comma: Nelle case di abitazione ad ogni fuoco domestico corrisponderà una concessione e quindi un contatore Comunale

1° comma: Nelle case di abitazione ad ogni fuoco domestico corrisponderà una concessione e quindi un contatore comunale, a meno che l'U.T.C. accerti l'impossibilità dal punto di vista tecnico *(comma integralmente sostituito dalla delibera C.C. n. 12/2003e poi modificato con delibera C.C. n. 7/2006)*.

2° comma – riga 6[^] e 7[^]: Per utenza si intende: i fuochi domestici con annessi box e cantine, negozi, depositi ed ogni locale utilizzato disgiuntamente dall'appartamento. *(riga 6[^] e 7[^] soppresse con delibera C.C. n. 7/2006)*

3° comma: Il canone di consumo nel caso di abitazioni plurifamiliari e con un solo contatore, il minimo contrattuale corrisponderà al prodotto delle utenze indicate in contratto per il minimo contrattuale previsto per ogni utenza contrattuale singola. Sarà cura dell'Amministratore provvedere al riparto dei consumi tra le utenze plurifamiliari *(comma modificato dalla delibera C.C. n. 7/2006)*

ART. 42 – LETTURA - 3° e 4° comma *(testo originale approvato con delibera C.C. n. 5 del 22.02.1996)*

Se detta cartolina non ritornerà nei tempi richiesti sarà fatturato all'utente, sulla bolletta del relativo periodo, il minimo contrattuale corrispondente al periodo stesso *(comma soppresso con delibera C.C. n. 7/2006)*.

Detto minimo non sarà scalabile nella successiva fatturazione *(comma soppresso con delibera C.C. n. 7/2006)*.

ART. 43 – ASSENZA DEL CONCESSIONARIO – 2° comma *(testo originario approvato con delibera C.C. n. 5 del 22.02.1996)*

Scaduto infruttuosamente il termine fissato, sarà fatturato all'utente, sulla bolletta del relativo periodo il minimo contrattuale corrispondente al periodo stesso che non sarà scalabile nella successiva fatturazione. *(Comma soppresso con delibera C.C. n. 7/2006)*.